

REDDITO IMPRESA E IRAP

La "questione" della deducibilità dei compensi degli amministratori

di Luca Mambrin, Sergio Pellegrino

I **compensi erogati agli amministratori** di società sono **indeducibili in assenza di una specifica assembleare** che ne stabilisca l'ammontare: questo è l'orientamento **ribadito** dalla Cassazione nella sentenza n. **20265 del 4 settembre 2013**.

Il dibattito in merito alla deducibilità dei compensi degli amministratori è stato oggetto di numerosi interventi da parte della giurisprudenza e di numerose interpretazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria e quindi di discussione tra gli operatori.

Già l'Agenzia delle entrate, nella recente **R.M. 113/E/2012**, in merito alla congruità dei compensi aveva precisato che le remunerazioni erogate dalle società di capitali ai loro amministratori sono **certamente da considerare componenti deducibili dal reddito d'impresa**, ma è **legittimo**, secondo l'interpretazione fornita, contestarne la deducibilità quando essi appaiono **"insoliti, sproporzionati ovvero strumentali all'ottenimento di indebiti vantaggi"**.

La questione, ovvero la possibilità da parte dell'Amministrazione Finanziaria di contestare la congruità degli emolumenti corrisposti agli amministratori disconoscendone la relativa deduzione, è stata oggetto di interpretazioni non sempre uniformi anche da parte della stessa Corte di Cassazione.

Nella sentenza n. **20748/2006** (che riprende anche concetti già espressi nella precedente pronuncia n. 13478/2001) la Cassazione aveva precisato che potesse **rientrare pienamente** nei poteri **dell'Amministrazione finanziaria valutare la congruità** dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e **procedere alla loro rettifica** anche se non ricorrono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili; con ciò **negando la deducibilità di costi sproporzionati ai ricavi o all'oggetto dell'impresa**, indicati nelle delibere o nei libri sociali o nei contratti con una rilevante divergenza tra il valore effettivo e il valore iscritto o riportato.

Successivamente però, nella sentenza n. **28595/2008**, la Cassazione ha radicalmente mutato il proprio orientamento stabilendo che il compenso iscritto dalla società in favore degli amministratori non possa essere oggetto di un **giudizio di congruità** e di ragionevolezza per cui tali compensi sono deducibili come costi nel rispetto della disciplina degli artt. 60 e 109 del Tuir.

Tale orientamento è stato successivamente **confermato** anche nella sentenza n. **24957/2010** nel senso della **deducibilità** di tale componente negativo di reddito e della **insindacabilità** da parte dell'Agenzia delle entrate sulla congruità dei compensi degli amministratori, “***non prevedendo la nuova formulazione dell'art. 62 T.U.I.R. il richiamo di un parametro da utilizzare nella valutazione dell'entità di tali compensi***”.

Sembra oramai **consolidato, ma non privo di dubbi**, anche **l'orientamento** espresso dalla Suprema Corte In merito alla necessità che tali compensi risultino da una esplicita delibera assembleare in assenza della quale il compenso non può ritenersi esistente e quindi non deducibile.

Nella sentenza **n. 21933/2008**, pronunciata a Sezioni Unite, la **Cassazione** ha precisato che, con riferimento alla determinazione del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora non sia stabilito dallo statuto della società, **il diritto a tale compenso non sorge se non in forza di una specifica delibera assembleare e nega che tale delibera possa considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio**.

I giudici della Corte di Cassazione ritengono che devono essere considerate distinte, per contenuto e per oggetto, la delibera di approvazione del bilancio (art. 2364 cod. civ.) dalla delibera di determinazione del compenso degli amministratori (art. 2389 cod. civ.); non è pertanto possibile ravvisare nella delibera assembleare avente un determinato oggetto un'implicita approvazione di una delibera avente un oggetto diverso.

Conseguentemente **l'approvazione del bilancio** contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori **non è idonea** a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 2389 del Codice civile, salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, in forma totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.

Nelle successive pronunce (**sentenza n. 17673/2013 e sentenza n. 20265/2013**), riprendendo nelle motivazioni il contenuto della sentenza n. 21933, la Cassazione **afferma la necessità di una delibera assembleare esplicita anche ai fini della deducibilità fiscale di tali compensi**.

Non sono certamente **esenti da critiche** questi ultimi orientamenti espressi dalla Cassazione: da più parti infatti è stato rilevato che subordinare la deducibilità fiscale dei compensi erogati agli amministratori alla delibera assembleare significherebbe sostanzialmente “inquinare” la normativa fiscale con disposizioni del Codice civile, che hanno tutt'altra *ratio*.